

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXIX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1545	AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i>	
Comunicazione del Presidente:		<i>terno</i>	1555
PRESIDENTE	1545	GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>	
Inversione dell'ordine del giorno:		<i>finanze</i>	1548, 1553, 1556
PRESIDENTE	1546	LAFORGIA	1549, 1553
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		MATARRESE	1550, 1557
VEDOVATO ed altri: Adeguamento dei ter-		RAFFAELLI	1548, 1555, 1556
mini legali e misure fiscali a favore		SCRICCIOLO	1549, 1556
delle imprese colpite dall'alluvione e		SOLIANO	1548, 1550, 1556
e dalle mareggiate dell'autunno 1966		TEMPIA VALENTA	1555
(4366)	1546	VIZZINI, <i>Relatore</i>	1553, 1556
PRESIDENTE	1546, 1547		
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	1546, 1547		
RAFFAELLI	1547		
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Disposizioni in materia di imposte co-			
munali di consumo, di credito ai co-			
muni ed alle province, nonché dispo-			
sizioni varie in materia di finanza lo-			
cale (4361-bis)	1548		
PRESIDENTE	1548, 1551, 1554, 1555, 1556		
ALESI	1549, 1554		
AZZARO	1548, 1549		

La seduta comincia alle 17,30.

ZUGNO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bassi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Carocci e Grezzi sono sostituiti dai deputati Napolitano Luigi e Tempia Valenta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il provvedimento n. 4366. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato ed altri: Adeguamento dei termini legali e misure fiscali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966 (4366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Vedovato, Franceschini, Cappugi, Bartole, Toros, Piccinelli, Veronesi, Togni, Degan, Radi, Gagliardi, Lucchesi, Alessandrini, Baroni, Sullo, Dall'Armellina, Truzzi, Bersani, Migliori, Savio Emanuela, Prearo, Sorgi, Di Giannantonio, Bettiol, Piccoli, Cariglia, Colleoni, Buzzi, De Maria e Codacci Pisanelli: « Adeguamento dei termini legali e misure fiscali a favore delle imprese colpite dall'alluvione e dalle mareggiate dell'autunno 1966 ».

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Com'è noto, in conseguenza dell'alluvione dell'autunno 1966 molte imprese hanno perduto gran parte o addirittura la totalità dei loro beni. Ciò ha determinato per gran numero di esse — per le quali i beni perduti risultavano determinanti per la copertura parziale o totale del capitale sociale — l'applicabilità, a seconda dei casi, degli articoli 2446 e 2447 del codice civile. L'articolo 2447 dispone che « se per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società ». Per il caso d'inosservanza di tale disposizione l'articolo 2448, n. 4, dispone lo scioglimento della società.

In relazione all'immediatezza dell'onere di reintegro della perdita imposto dall'articolo 2447, si richiese e si ottenne che in sede di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, recante provvidenze per i soggetti colpiti dalle alluvioni, venisse concessa una proroga. Questa tuttavia venne limitata al troppo breve periodo di un anno

(articolo 27-ter della legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1142): termine del tutto insufficiente in tutti i casi nei quali le distruzioni di beni inflitte dall'alluvione non si siano limitate ad inghiottire le riserve e l'attivo netto corrispondente al capitale statutario, ma abbiano anche fatto venir meno totalmente o in cospicua misura la contropartita del passivo sociale. Occorre infatti tener presente che in tali casi per ottemperare all'onere di reintegro imposto dall'articolo 2447 non sono sufficienti nuovi conferimenti in misura pari al minimo legale del capitale, essendo invece necessario che i nuovi conferimenti (o le sopravvenienze attive) ammontino ad una misura tale da ristabilire la contropartita per tutto il passivo rimasto scoperto (perché ovviamente non può il capitale minimo considerarsi ricostituito fino a quando non si sia acquisita la copertura totale del passivo).

Pertanto, se si vuol evitare che un gran numero di società danneggiate dall'alluvione siano costrette, pur essendo fundamentalmente sane e capaci di ricupero, a dissolversi, con ingiusto e assurdo danno per l'economia nazionale, per i lavoratori in esse occupati e per i soci ad esse interessati (esiste in teoria l'alternativa della trasformazione in un tipo di società a responsabilità illimitata, ma è chiaro che di regola la possibilità di beneficiare del regime della responsabilità limitata costituisce per le imprese in questione una condizione irrinunciabile), è indispensabile disporre d'urgenza altra congrua proroga del termine per l'osservanza dell'onere di reintegro del capitale minimo. L'urgenza è manifesta ove si ponga mente che la suaccennata proroga di un anno è venuta a scadere nello scorso novembre e che da allora le società in questione sono automaticamente entrate — per effetto del citato articolo 2448, n. 4 del Codice civile — in stato di liquidazione: stato che implica il divieto per gli amministratori d'intraprendere nuove operazioni e l'obbligo di nominare i liquidatori.

Nei casi in cui le perdite derivanti dall'alluvione, pur non avendo fatto discendere il capitale al di sotto del minimo legale, l'abbiano tuttavia decurtato di oltre un terzo, trova applicazione l'articolo 2446 del Codice civile il quale stabilisce che « gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti » e che « se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate ».

Per le numerose imprese colpite dall'alluvione che si trovano nella situazione ora accennata e per le quali non è stato ancora possibile ricondurre la perdita ad una misura inferiore al terzo del capitale, l'obbligo di riduzione di questo verrebbe a maturare in occasione delle prossime riunioni assembleari relative all'approvazione del bilancio dello esercizio 1967. Ma non sembra né equo né opportuno lasciare che tali imprese (per le quali la parziale perdita del capitale non è la conseguenza di una crisi interna, bensì di un infortunio di carattere generale dal quale esse, con la loro coraggiosa e ammirevole ripresa, hanno dimostrato di essere in grado di risollevarsi, purché si conceda loro il tempo a ciò indispensabile) siano costrette ad adottare una misura di riduzione del capitale che, da un lato, potrebbe ingiustamente screditarle verso i terzi ignari o dimentichi della reale causa della riduzione e che, d'altro canto, allorché le società in questione si saranno ristabilite nelle condizioni finanziarie in cui si trovavano al momento dell'alluvione, esse dovranno procedere ad una inversa operazione di aumento del capitale, fiscalmente molto onerosa.

Pertanto appare doveroso ed urgente concedere per le imprese societarie colpite dalla alluvione una congrua proroga anche dei termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 2446 del Codice civile.

Alle esigenze prospettate mira a provvedere la proposta di legge, che all'articolo 1 promuove la concessione di una proroga di cinque anni dei termini per gli adempimenti previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

Con tale termine di cinque anni ci si adegua all'articolo 112 del testo unico delle imposte dirette, che appunto prevede nel termine massimo di cinque anni, agli effetti fiscali, la compensazione tra perdita di un esercizio e utili successivi.

Dell'approvazione di questa proposta deve ravvisarsi l'urgente indifferibilità, se si considera che per effetto del combinato disposto dei citati articoli 2447 e 2448 n. 4 del Codice civile numerose imprese societarie alluvionate debbono ormai considerarsi in stato di liquidazione e che perciò il rinvio alla prossima legislatura significherebbe in pratica abbandonare tali imprese ad una inevitabile dissoluzione.

La proposta di legge si compone di due articoli, ma i proponenti hanno rinunciato all'articolo 2 che riguarda i soggetti non tassati in base a bilancio, cioè imprese indivi-

duali o società personali. La norma dell'articolo 2 non è stata ritenuta opportuna per varie ragioni, anche dal Governo, e i proponenti si sono dichiarati disposti a rinunciarvi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Innanzitutto desidero precisare che i bisogni e le esigenze delle zone alluvionate sarebbero ben altri e più numerosi di quelli che la proposta di legge intende risolvere.

A parte queste considerazioni, concordo sulla valutazione che il termine indicato dall'articolo 27-ter è estremamente breve e, comunque, si è rivelato insufficiente nella pratica. Ma, per altro, vorrei conoscere le ragioni per le quali da un periodo ristretto si vuole passare a fissare un termine tanto largo.

Può darsi che il nuovo adeguamento dei termini che si intende introdurre sia determinato dalla necessità degli adempimenti da compiere.

Tuttavia le perplessità nostre in ordine alla congruità del termine di cinque anni indicato nell'articolo 1 sono poca cosa in confronto alle esigenze delle zone colpite e dinanzi al fatto che pochi sono i provvedimenti che la maggioranza ha predisposto per accogliere le richieste di tutte le persone danneggiate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Sono dell'avviso che il termine stabilito all'articolo 1 sia necessario per gli adempimenti derivanti da un cataclisma che ha sciolto i beni di molte persone e che ha fatto perdere i crediti. Si tratta di aziende indebitate per le quali i termini perentori del codice devono essere rispettati entro questa primavera; e molte di queste aziende sono nell'impossibilità di rispettarli, per cui essere cadrebbero nel punto 4 dell'articolo 2448, che prevede lo scioglimento automatico delle società.

L'articolo 112 del testo unico per le imposte dirette prevede che la liquidazione dei redditi può essere portata ad esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio. Questo per il riassorbimento delle perdite fiscali.

Quindi, credo che non sia opportuno ritornare su questo argomento della congruità del termine dei cinque anni; diversamente, ci potrebbero essere delle altre richieste.

Prego pertanto la Commissione di voler approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge che diverrà articolo

1 a seguito della rinuncia all'articolo 2 da parte dei proponenti.

L'articolo 27-ter del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese sociali di cui al primo ed al quarto comma dell'articolo 27 è concesso il termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo che nel titolo della proposta vengano eliminate le parole « e misure fiscali ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Essendo assente il rappresentante del Governo, per improrogabili impegni, il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale (4361-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni ed alle province, nonché disposizioni varie in materia di finanza locale ».

Proseguiamo l'esame dell'articolo 6. Ricordo che la commissione ha già approvato nella seduta dell'8 febbraio l'emendamento dell'onorevole Laforgia relativo all'abbonamento per gli artigiani produttori di mobili. Non è ancora terminato, invece, l'esame degli altri emendamenti presentati all'articolo sei e di cui ho già dato lettura nel corso della precedente seduta.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento n. 6. 1 si osserva che, se si tratta di venditori al dettaglio, è chiaro che questi non riesportano, e pertanto il problema potrebbe sussistere solo per quanto riguarda i grossisti, che però tengono già i libri di carico e scarico. Per questa ragione di ordine puramente tecnico sono contrario all'emendamento.

SOLIANO. Ma vogliamo forse dimenticare che in Italia esistono proprietari di più negozi di vendita al minuto?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dobbiamo solo vedere se, per quanto riguarda i venditori al dettaglio, esiste un problema di riesportazione. Per i grossisti, come ho già detto, la situazione è risolta dai libri di carico e scarico.

SOLIANO. Faccio l'esempio delle cosiddette « merci alluvionate » che sono state esposte in vetrina e trasportate da un comune all'altro.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se la merce è trasferita in altro comune si paga nuovamente; ma il problema, ripeto, esiste solo per i grossisti ed è risolto dai libri di carico e scarico. Il grossista non deve dichiarare come introdotta la merce da lui destinata al rifornimento di altri negozi fuori città.

AZZARO. Ha ragione il sottosegretario. Per esempio, un frigorifero può essere pagato una sola volta ed entrando in un secondo comune non paga un'altra volta.

SOLIANO. A questo proposito potrei citare la lettera, che non so se abbiate letta, della federazione italiana dei commercianti.

RAFFAELLI. La sostanza del problema ci resta sempre dinnanzi: è il concetto dell'imponibile sulla merce introdotta. È un concetto che scardina ogni precedente prassi e concezione circa l'applicazione dell'imposta di consumo e fa dell'imposta di consumo commisurata alla merce introdotta una imposta sul giro d'affari.

Abbiamo già fatto presente altra volta che si deve sostituire il concetto dell'introdotta, che può solo costituire un termine di misura per individuare il prodotto ed il valore consumato. Se noi introduciamo nella legge questo concetto diamo un'arma contrattuale sperequata all'ente impositore, o, peggio, all'ente appaltatore nei riguardi del cittadino debitore che per certi anni si è trovato a dover contrattare, in via di applicazione delle tariffe, il venduto ed il consumato ed ora, con la legge n. 4361, si troverebbe dinanzi ad un totale mutamento concettuale. Secondo me ci troviamo in contrasto con la legge generale, con la concezione giuridica dell'imposta di consumo.

Mi sembra quindi giusto l'emendamento al quarto comma presentato dall'onorevole Laforgia, che, se non viene accolto, può rendere il dispositivo previsto dall'articolo con le parole « introdotti nel proprio esercizio nell'anno precedente » impugnabile da un punto di vista giuridico.

Noi dobbiamo basarci esclusivamente sui prodotti venduti nell'anno precedente, perché in tal modo la norma vincola l'ente impositore ed accertatore.

A ciò si aggiunge un fatto che esce dalla legislazione attuale: la trasformazione dell'abbonamento in obbligatorio. Quindi a nostro avviso il termine « introdotto » deve essere sostituito all'articolo 6 con le parole « effettivamente venduto », adottando l'emendamento dell'onorevole Laforgia.

SCRICCIOLO. Il discorso sul significato generale che deve essere attribuito alla questione della merce introdotta, anziché della merce venduta, ci riconduce ovviamente ad alcune considerazioni, che sono state svolte nella precedente seduta e ribadite dall'onorevole Raffaelli. In effetti stiamo trattando di un'imposta sui consumi e non di un'imposta sulle merci che vengono introdotte. Del resto anche se rimanesse quest'ultima dizione, il meccanismo del provvedimento finirebbe per ristabilire il senso delle cose.

Mi sembra di aver capito che esiste una prima fase che si ha 20 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, nella quale le preoccupazioni espresse dall'onorevole Laforgia possono avere una notevole validità. Ma l'equilibrio si ristabilisce al successivo 31 gennaio tra la merce introdotta l'anno precedente e quella introdotta successivamente. E su questa base gli uffici effettueranno i conteggi, anche se il meccanismo appare caotico. Sarebbe comunque meglio arrivare a determinare cosa si intenda per imposta di consumo, anche se il senso delle cose finirà per ricondurci inevitabilmente ad una certa logica.

Indubbiamente l'articolazione del provvedimento è molto complicata e porterà i comuni e gli uffici delle imposte dinanzi ad una serie di contestazioni e ad impugnative di fronte agli organismi del contenzioso.

AZZARO. Temo che in questa discussione si stia equivocando sul contenuto effettivo di questa norma. Non si tratta di un sistema automatico di riscossione: il sistema dell'abbonamento presuppone una convenzione tra lo ufficio delle imposte e il commerciante.

Attualmente tale convenzione si verifica in base ai valori reali accertati dall'ufficio e nel rispetto, per la riscossione delle imposte di consumo, delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 34, 35, che attengono all'attività del commerciante all'ingrosso, che introduce nel proprio magazzino la merce che poi immette al consumo attraverso le vendite al dettaglio.

Quando poi si stipula un contratto di abbonamento, normalmente si dovrebbe seguire

il criterio dei valori reali effettivamente venduti o commerciati.

Domando all'onorevole Vespignani se ritiene che un commerciante con un minimo di equilibrio possa introdurre nel proprio magazzino di vendita al dettaglio più merce di quanta ne possa vendere.

Quando pertanto si dice all'articolo 6 che il canone di abbonamento è ragguagliato alla merce effettivamente introdotta lo spirito della norma è questo: si vuole porre l'ufficio, per dichiarazione dello stesso contribuente, nelle condizioni di conoscere quale sia l'effettiva quantità di merce introdotta e commerciata e non si dice che la convenzione debba essere riferita alla quantità introdotta. Non si tratta di un articolo, quindi, che stabilisca un'imposta sull'introdotta, ma di un sistema per vedere effettivamente su quale quantità di merce la convenzione debba avvenire. Se dovessimo fare una discussione circa il fatto che non si tratta di un'imposta sui consumi, ma sugli acquisti, avremmo scoperto l'America.

Io ritengo che non vi sia alcun pericolo per il contribuente e che abbiano ragione coloro che si oppongono all'introduzione dello emendamento perché non crea che confusione.

ALESI. È fondamentale, a mio avviso, intenderci sul concetto di imposta di consumo: si tratta di un'imposta che si paga sul venduto e non sull'introdotta. Non posso concordare con la considerazione che il 31 dicembre, di anno in anno, si giunge ad una compensazione, perché non è una compensazione che ha un valore giuridico. E non posso altresì concordare assolutamente sull'ipotesi che un contribuente introduca nel proprio esercizio solo quello che pensa di poter vendere. Basta pensare alle giacenze ed ai fondi di magazzino: non si è buoni commercianti se non ci si espone al rischio.

Il contribuente pertanto paga per la merce giacente una imposta su un valore che non è sicuramente quello reale. Un punto fermo è quindi quello che l'imposta si deve applicare sul venduto.

LAFORGIA. Vorrei esporre le ragioni di carattere generale che ci hanno mosso a proporre l'emendamento all'articolo 6 e quelle particolari che riguardano la sua collocazione.

Ragioni di carattere generale sono l'esigenza di una sistematica legislativa in questa materia e l'esigenza della certezza del diritto.

Il problema non è quello di vedere in linea di massima in quale situazione si venga a trovare il venditore, sia all'ingrosso che al

minuto, e se di fatto vende la merce che ha introdotta. Questo può avvenire o meno a seconda delle circostanze imprevedibili di mercato. Anche ammettendo che riesca a vendere ho un'altra preoccupazione: che si possa avere qualche dubbio, secondo una certa formulazione giuridica, che questa imposta possa essere altrimenti definita. La formulazione legislativa della norma può indurre nella fase esecutiva a gravi conseguenze.

Ciò premesso, non a caso ho inserito lo emendamento al quarto comma perché, a mio avviso, il ricorso all'abbonamento obbligatorio non deve essere un canale attraverso il quale realizzare piccole o grandi evasioni ma una forma che permetta di adeguare meglio e più sollecitamente il sistema di imposta.

Mi sembra che l'articolo 6 introduca un nuovo meccanismo più aderente alla realtà del canone di abbonamento. In una prima fase provvisoria il canone è commisurato alla quantità di merce introdotta e nella fase della liquidazione definitiva alla merce venduta. La collocazione al quarto comma mantiene questo meccanismo che il Governo ha ritenuto di dover introdurre.

MATARRESE. Vorrei premettere che mi è sembrato di notare, da parte del Governo e della maggioranza, una certa insofferenza circa il modo di procedere all'esame del provvedimento. Noi, ai fini elettorali, avremmo tutto l'interesse a fare approvare il progetto così come è stato presentato, tuttavia noi, pur mantenendo la nostra posizione di massima che vorrebbe abolita questa imposta, tentiamo di farla approvare nella forma migliore e condivido quindi le giuste preoccupazioni dell'onorevole Laforgia. Cerchiamo di non rendere più odiosa questa imposta.

Quando si introducono innovazioni in un settore veramente minato quale quello delle imposte di consumo, occorre fare attenzione a recare il minor danno possibile. È sufficiente avere qualche esperienza di amministrazione per sapere come in concreto si applica il dazio.

Quanto all'affermazione dell'onorevole Scricciolo che sarà il senso delle cose a riequilibrare una situazione distorta, ritengo che se veramente dovessimo affidarci al senso delle cose di tutti gli agenti daziari la confusione sicuramente aumenterebbe.

A noi quindi pare che l'emendamento Laforgia sia quello che si avvicina maggiormente ad una chiarificazione del problema. Bisogna fare in modo che la legge sia di facile applicazione, particolarmente in una materia in cui numerosi sono i casi di contenzio-

so. Vorrei chiedere inoltre all'onorevole Gioia come si applicherà l'abbonamento per i venditori ambulanti e se la dichiarazione annuale dovrà essere fatta presso il comune nel quale questi venditori hanno il deposito. Mi sembra che la questione non sia di facile soluzione, particolarmente se si mantiene l'innovazione dell'abbonamento obbligatorio.

SOLIANO. Francamente ho l'impressione che esista un forte distacco tra il nostro modo di vedere le cose e la realtà esistente nel paese. Tale divario si accentua poi tra il modo con il quale noi vediamo le cose quando legiferiamo e il modo con cui vedono la legge coloro che in realtà dovranno applicarla. Dobbiamo quindi renderci conto che chi dovrà applicare la legge deve essere messo nelle condizioni di sapere con esattezza cosa dovrà fare.

Occorre tener presente la realtà esistente nel nostro paese, a meno che non si voglia legiferare sapendo che al momento dell'applicazione della legge occorrerà correggere le parti lacunose. E, a mio avviso, non c'è dubbio che il provvedimento che stiamo esaminando complicherà e renderà maggiormente confusa l'attuale situazione.

La formulazione del secondo comma dell'articolo 6 rappresenta una innovazione nel sistema attualmente vigente per la determinazione degli abbonamenti. I criteri di valutazione che si vogliono introdurre sono profondamente errati e si spostano dai principi e dalla finalità della legge.

Vorrei rilevare alcuni aspetti particolari. Con l'articolo in esame si introduce l'obbligo di presentare tutti gli anni due denunce; a mio avviso c'è una contraddizione derivante dal fatto che, stando alla dizione del terzo comma, sembrerebbe che la dichiarazione iniziale debba essere presentata una sola volta, cioè 20 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, nello stesso articolo, si stabilisce che il contribuente dovrà presentare entro il mese di gennaio di ciascun anno una seconda dichiarazione, analitica, di tutti i generi, distinta per quantità e per qualità. Si prevedono in tal modo due denunce tutti gli anni. Altri commi prevedono poi che la dichiarazione sia doppia, senza precisare che una debba esser fatta all'inizio dell'anno e una nell'anno successivo.

Ho voluto rilevare queste cose per dimostrare come si aggiunga confusione a confusione; e, di conseguenza, non credo proprio siano i nostri emendamenti a confondere la situazione.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Circa l'emendamento Laforgia vorrei osservare che certo nasce dal desiderio di venire incontro alle esigenze presumibili dei commercianti. Ma se accettassimo l'emendamento Laforgia noi dovremmo disporre un controllo annuo sulle giacenze, perché altrimenti come potremmo accertare la quantità venduta rispetto a quella introdotta? Sarebbe quindi necessario un inventario che si risolverebbe in un onere di più a carico del commerciante che dovrebbe subirlo da parte degli agenti delle imposte di consumo con l'unico vantaggio di poter aspettare un mese per il pagamento dell'imposta di consumo sulla merce introdotta e non venduta entro il 31 dicembre.

La dichiarazione è presentata dal commerciante il 31 gennaio con riferimento al 31 dicembre e quindi al momento della dichiarazione una parte della merce non venduta fino al 31 dicembre sarà stata venduta e rimane ancora in magazzino un modesto residuo di merce. Poiché il pagamento si effettua sulla base della dichiarazione finale con un canone suppletivo alla fine dell'anno vi sarà una differenza di canone che il commerciante dovrà versare, e nessuno di noi può rimproverare al commerciante di essere imprudente.

Per un vantaggio del tutto effimero noi graveremo il commerciante dell'onere di subire un inventario che varrebbe poi anche ad altri effetti, non solo ai fini del pagamento dell'imposta di consumo.

A questo punto mi chiedo se veramente faremmo l'interesse dei commercianti accogliendo l'emendamento. Ritengo di no e la evasione sarà maggiore per la difficoltà di controllare il venduto rispetto all'introdotta.

Durante tutta la discussione che si è svolta fin qui il Governo è stato sempre sostenuto dal desiderio di mandare innanzi il provvedimento. Tutti ci troviamo, maggioranza ed opposizione, dinanzi al grave problema della finanza locale e ritengo pertanto che se si dovesse giungere all'approvazione con il solo voto della maggioranza quest'ultima non farebbe che il suo dovere prescindendo da qualsiasi convenienza ai fini elettorali.

Ciò considerato vorrei che l'onorevole Laforgia riflettesse circa l'insistere sull'emendamento e chiedo alla Commissione di respingere questo emendamento e quello precedentemente illustrato.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Matarrese sui venditori ambulanti mi

farò carico di procedere ad accertamenti ed eventualmente di presentare un emendamento aggiuntivo perché sia tenuta presente anche l'esigenza esposta dall'onorevole Matarrese.

Per quanto riguarda infine le preoccupazioni dell'onorevole Soliano si può abolire al quarto comma la dizione « seconda dichiarazione » dicendo al comma quinto « la dichiarazione di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE Dò nuovamente lettura dell'emendamento d'iniziativa dei deputati: Lenti, Soliano, Raffaelli, Vespignani, Minio, Astolfi Maruzza:

Al secondo comma, dopo le parole: nell'esercizio di vendita, aggiungere le parole: dedotte le merci riesportate.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Dò lettura dell'emendamento proposto dal deputato Laforgia:

Al quarto comma, sostituire le parole: introdotti nel proprio esercizio nell'anno precedente, con le parole: effettivamente venduti nell'anno precedente.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Dichiaro decaduti, in assenza dei proponenti, i seguenti emendamenti in commi aggiuntivi, di iniziativa del deputato Foderaro:

« Per i fabbricanti ed i commercianti all'ingrosso il canone di abbonamento è ragguagliato alle quantità e qualità delle merci imponibili cedute, nel periodo di tempo al quale si riferisce l'abbonamento stesso, a consumatori residenti nel comune nel quale si trova l'esercizio di vendita »;

e di iniziativa del deputato Botta:

« Per i fabbricanti e commercianti all'ingrosso il canone di abbonamento è ragguagliato alle quantità e qualità delle merci imponibili che nel periodo di tempo al quale si riferisce l'abbonamento stesso siano cedute a consumatori dello stesso comune nel quale si trova l'esercizio di vendita, ovvero siano destinati al consumo del fabbricante o del commerciante all'ingrosso e delle rispettive famiglie ».

A fini di maggiore chiarezza propongo formalmente la soppressione al quarto e quinto comma della parola « seconda ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso che, con le modificazioni testé approvate, risulta così formulato:

ART. 6.

L'articolo 44 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La riscossione delle imposte di consumo sui generi il cui trasporto non è soggetto alla bolletta di accompagnamento è effettuata mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale in tutti i comuni della Repubblica.

L'abbonamento è obbligatorio anche per gli artigiani produttori di mobili non antichi, di qualità fine e di qualità comune, di fabbricazione diretta.

Il canone di abbonamento, che deve risultare da apposita convenzione da stipularsi con le formalità prescritte dal regolamento, è ragguagliato alle quantità e qualità delle merci imponibili introdotte nell'esercizio di vendita nel periodo di tempo al quale si riferisce l'abbonamento stesso ed è corrisposto a rate bimestrali anticipate.

Ai fini della determinazione del canone, il contribuente, entro 20 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, deve presentare apposita dichiarazione analitica per generi e quantità, in base alla quale l'Ufficio liquida l'imposta in via provvisoria per il primo anno di applicazione.

Per la liquidazione definitiva del canone il contribuente deve presentare entro il mese di gennaio di ciascun anno una dichiarazione analitica di tutti i generi, distinti per quantità e qualità, introdotti nel proprio esercizio nell'anno precedente.

L'ammontare dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione di cui al precedente comma che può essere rettificata sia dall'Ufficio, sia dalle Commissioni ai sensi dei commi successivi, viene assunto come canone provvisorio per l'anno successivo.

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono soggette a controllo e a rettifica da parte dell'Ufficio, il quale, a tal fine, può prendere visione di tutti i documenti relativi ai generi formanti oggetto dell'abbonamento, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia tributaria e commerciale.

Per le controversie in materia di abbonamento si applicano le disposizioni previste dagli articoli 278 e seguenti del presente testo unico, fermo restando l'obbligo, anche per le

Commissioni, di effettuare la determinazione del canone con riferimento analitico ai generi e alle quantità oggetto della tassazione.

Nel corso della procedura contenziosa per la determinazione del canone i contribuenti debbono pagare, alle scadenze prescritte, le rate commisurate ai due terzi del canone annuo richiesto dall'Ufficio, fermo restando il diritto alla restituzione, a controversia definita, delle eventuali eccedenze versate.

Nel caso di riscontrate differenze tra i generi denunziati e quelli accertati dall'Ufficio il contribuente è tenuto al pagamento del canone suppletivo. Qualora i quantitativi accertati in via definitiva superino del 20 per cento quelli dichiarati, il contribuente incorre nelle sanzioni previste dagli articoli 55 e seguenti ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6-bis:

ART. 6-bis.

Le stazioni di imbottigliamento dei gas di petrolio liquefatti sono obbligate a denunciare ai comuni interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i quantitativi introdotti nel rispettivo territorio durante l'anno precedente per essere consumati *in loco*.

La pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

L'articolo 54 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Secondo le norme e le modalità stabilite nel regolamento, i locali di fabbrica, di deposito e di vendita dei commercianti all'ingrosso e al minuto, quelli in cui vengono somministrati generi tassabili a diretti consumatori ed il trasporto dei detti generi sono soggetti a particolare vigilanza.

Gli agenti delle imposte di consumo, che giusta le norme stabilite nel regolamento, sono muniti di apposita patente, possono entrare nei locali suindicati nelle ore in cui sono aperti per farvi i controlli e le verificazioni delle merci tassabili. Essi possono prendere visione, ai fini della determinazione del canone di abbonamento, dei documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia

tributaria e commerciale relativi ai generi soggetti alla tassazione.

Gli agenti delle imposte di consumo che accertano fatti costituenti reato che siano connessi ad evasione anche alle imposte erariali ne redigono processo verbale e lo inviano, per competenza, alle Intendenze di finanza, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli agenti delle imposte di consumo sono rispettivamente ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, a seconda che abbiano attribuzioni direttive o esecutive, che debbono risultare dalla patentè.

In caso di gravi indizi di violazione alle disposizioni del presente testo unico, gli agenti delle imposte di consumo possono eseguire perquisizioni domiciliari disposte dall'autorità giudiziaria.

Gli ufficiali e gli agenti operano soltanto entro i limiti del territorio del comune o del consorzio di comuni nel quale sono incaricati della vigilanza sulla riscossione delle imposte di consumo.

In caso di flagranza l'evasore in fuga può essere però perseguito anche quando sia uscito dal territorio comunale.

Quando vi sia fondato sospetto di frode, gli ufficiali e gli agenti possono essere nominativamente incaricati dal Procuratore della Repubblica, competente per territorio, ad estendere indagini ed a compiere atti del loro ufficio in altri comuni, diretti all'accertamento delle infrazioni.

L'incarico è conferito caso per caso ».

L'onorevole Raffaelli ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

L'onorevole Laforgia propone di sopprimere al primo comma le parole: « quelli in cui vengono somministrati generi tassabili e diretti consumatori ».

L'onorevole Matarrese propone la soppressione del terzo comma dopo l'alea.

LAFORGIA. L'articolo 7 prevede che la normale vigilanza sia estesa anche ai locali in cui vengono somministrati generi tassabili a diretti consumatori, il che reca innovazioni gravi in materia, esponendo i pubblici esercizi in momenti della giornata particolari a dover sottostare a controlli concernenti la verifica delle merci tassabili, nonché l'esame dei documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e fiscale.

Il fatto è innovativo in quanto in precedenza mai era stato stabilito che anche questi pubblici esercizi fossero sottoposti a questo tipo di vigilanza speciale. Il mio emenda-

mento tende appunto ad abolire la vigilanza in questi speciali locali, anche per tener conto delle conseguenze di ordine turistico.

MATARRESE. Vorremmo che l'attenzione della Commissione si soffermasse sull'articolo in esame. Ci deve far riflettere non tanto l'innovazione che prescrive che in caso di flagranza l'evasore in fuga può essere perseguito anche quando sia uscito dal territorio comunale, ma le nuove attribuzioni che trasformano gli agenti daziari in agenti di polizia tributaria con le conseguenze che ne derivano.

Il ministro Preti ci ha informato dei compiti nuovi della polizia tributaria, ma non capisco come *ex novo* gli agenti daziari, in base ad un comma di un articolo, possano diventare agenti di polizia tributaria. Tra l'altro l'innovazione implicherebbe una spesa aggiuntiva per le nuove funzioni che gli agenti daziari dovrebbero svolgere, in quanto non è possibile prevedere di affidare compiti notevolmente ampliati e anche pericolosi a questi agenti senza alcun compenso.

Ora, mi pare che non si possa trascurare il fatto che si tratta di un corpo di agenti per tre quarti alle dipendenze di privati. Se diamo simili poteri agli appaltatori privati che cosa avverrà nei comuni, specialmente nei periodi di rinnovo degli appalti? Non a caso la passata legislatura vide arrivare alle soglie dell'approvazione la legge che tendeva a dare a questi agenti stabilità di impiego. Anche la proroga degli appalti, che è decaduta, contemplava la inamovibilità, ma oggi gli agenti sono davvero alla mercé degli appaltatori. Ci dovremmo chiedere: che uso faranno di tutte le notizie circa il carico tributario, per non parlare dei reati tributari, di tutti i contribuenti della città?

Ritengo pertanto che sarebbe opportuno eliminare questo terzo comma o tornare al testo originario.

VIZZINI, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento soppressivo possa accettarsi perché gli agenti sono pubblici ufficiali ed in virtù del codice penale hanno già l'obbligo di redigere un verbale e di informare l'autorità giudiziaria ove accertino fatti costituenti reato.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che il comma che si vuole sopprimere sia stato introdotto perché è vero che vi è l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria, come ha ricordato il relatore, ma si vuole che la denuncia sia fatta anche all'Intendente di finanza perché si può trattare di un reato in relazione al quale l'Intendente ha

il potere di elevare multe e contravvenzioni. In base al testo unico vigente gli agenti hanno già questo potere. È detto infatti che rivestono qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

Sopprimendo questo comma faremmo un danno all'erario. Il Governo comunque si rimette alla Commissione.

ALESI. Oggi l'agente daziario ha poteri spettanti al pubblico ufficiale e quindi possibilità di contestare fatti costituenti reato esclusivamente per la materia delle imposte di consumo. Ma se si aggancia alle bollette e alle fatture l'accertamento di altri reati, non si potrà evitare che l'agente richieda e si faccia consegnare qualsiasi documento, anche se privo di qualsiasi riflesso o attinenza all'imposta di consumo, per accertare il reato. Sarebbe un'estensione di poteri e di attribuzioni gravissima per le conseguenze che potrebbe portare. Oggi infatti il commerciante può rifiutarsi di consegnare certi documenti, mentre domani (ove venisse approvata questa norma) un agente potrebbe chiedergli qualsiasi documento relativo a qualsiasi imposta erariale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 proposto dal deputato Raffaelli.

(Non è approvato).

L'onorevole Laforzia ha presentato il seguente emendamento soppressivo, al primo comma, delle parole: « quelli in cui vengono somministrati generi tassabili a diretti consumatori ». Il relatore è favorevole all'emendamento ed il Governo si rimette alla Commissione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione, a fronte dell'emendamento soppressivo presentato dal deputato Matarrese, il mantenimento del terzo comma dopo l'alea.

(Non è approvato).

L'articolo 7, a seguito delle modificazioni apportate, risulta così formulato:

ART. 7.

L'articolo 54 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Secondo le norme e le modalità stabilite nel regolamento, i locali di fabbrica, di de-

posito e di vendita dei commercianti all'ingrosso e al minuto, ed il trasporto dei detti generi sono soggetti a particolare vigilanza.

Gli agenti delle imposte di consumo, che giusta le norme stabilite nel regolamento, sono muniti di apposita patente, possono entrare nei locali suindicati nelle ore in cui sono aperti per farvi i controlli e le verificazioni delle merci tassabili. Essi possono prendere visione, ai fini della determinazione del canone di abbonamento, dei documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e commerciale relativi ai generi soggetti alla tassazione.

Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli agenti delle imposte di consumo sono rispettivamente ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, a seconda che abbiano attribuzioni direttive o esecutive, che debbono risultare dalla patente.

In caso di gravi indizi di violazione alle disposizioni del presente testo unico, gli agenti delle imposte di consumo possono eseguire perquisizioni domiciliari disposte dall'autorità giudiziaria.

Gli ufficiali e gli agenti operano soltanto entro i limiti del territorio del comune o del consorzio di comuni nel quale sono incaricati della vigilanza sulla riscossione delle imposte di consumo.

In caso di flagranza l'evasore in fuga può essere però perseguito anche quando sia uscito dal territorio comunale.

Quando vi sia fondato sospetto di frode, gli ufficiali e gli agenti possono essere nominativamente incaricati dal Procuratore della Repubblica, competente per territorio, ad estendere indagini ed a compiere atti del loro ufficio in altri comuni, diretti all'accertamento delle infrazioni.

L'incarico è conferito caso per caso ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

L'articolo 63 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il capo ufficio delle imposte di consumo, presso il quale sono stati invitati i trasgressori a portare le merci, dispone che sia redatto, secondo le norme del regolamento, il processo verbale da trasmettere al sindaco.

Se il processo verbale si riferisce a delitti previsti dal precedente articolo 55, il sindaco lo invia all'autorità giudiziaria; se, invece, si riferisce a contravvenzioni, lo trattiene fino al trentesimo giorno dalla redazione del verbale stesso, per inviarlo all'autorità giudiziaria qualora non sia stata presentata, entro detto periodo, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione, ai sensi dell'articolo 66 del presente testo unico.

Quando il processo verbale si riferisce a contravvenzioni, deve essere fatta espressa menzione del diritto del trasgressore di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione.

Il processo verbale fa fede, in giudizio, fino a prova contraria ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Il contribuente che si rifiuta di presentare i documenti indicati nel terzo e quarto comma dell'articolo 44 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della presente legge o che si rifiuti di presentare i documenti indicati nel secondo comma dell'articolo 14 della presente legge, è punito, indipendentemente dalle sanzioni previste da altre leggi, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000, fermo restando l'obbligo del pagamento delle imposte dovute.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

RAFFAELLI. Vorrei conoscere il parere del Governo in ordine alla denunciata questione attinente all'operato del prefetto di Vercelli.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Presidente Vicentini mi ha sottoposto la questione prima dell'inizio di questa seduta. Non mi pare che questa sia la sede adatta per dare una risposta ad una questione non attinente all'*iter* di questo provvedimento. Risponderò con la massima diligenza in aula tra qualche giorno.

TEMPIA VALENTA. Risulta che nella provincia di Vercelli i comuni non hanno po-

tuto elaborare i loro bilanci, perché il prefetto ha invocato il presente disegno di legge ancora in discussione. Si tratta di un caso abnorme e sarebbe opportuno l'intervento del Ministero, in quanto la prefettura di Vercelli, non approvando i bilanci, ha bloccato tutto.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho detto che sono stato investito della questione all'inizio di questa seduta, per cui non sono in grado di esprimere ora la mia opinione in merito.

RAFFAELLI. Ho chiesto di parlare circa un'interferenza della pubblica amministrazione sui nostri lavori e sulla nostra sovranità. Noi siamo a conoscenza che un funzionario della Repubblica ha sostenuto la tesi che il provvedimento ancora in discussione è da considerarsi approvato. Questo è un atto di gravità eccezionale. Non è possibile tollerare che un funzionario della Repubblica, un funzionario della pubblica amministrazione, abusi dei suoi poteri per costringere i comuni a compiere atti non previsti dalla legge.

Vorremmo dal sottosegretario assicurazioni che il prefetto in parola ha ritirato le sue disposizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, le ricordo che siamo in sede di esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

« L'aliquota dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione dovuta in abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall'articolo 1609 del codice civile, di cui all'articolo 39 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è elevata per ogni metro quadrato di superficie secondo la seguente tariffa:

- costruzioni di tipo popolare ed edifici assimilabili a quelli di abitazione lire 5
- costruzioni di tipo medio » 20
- costruzioni di lusso » 40 ».

All'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti: dal deputato Botta:

Al secondo comma sostituire le parole: « costruzioni di tipo medio lire 10 » e le parole: « costruzioni di lusso lire 40 » con le parole: « costruzioni di lusso lire 20 »;

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1968

dal Governo:

Aggiungere il seguente comma:

A tal fine devesi far riferimento alla classificazione adottata da ciascun comune con apposito regolamento.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo propone questo nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo: « A tal fine devesi fare riferimento alla classificazione adottata da ciascun comune a norma dell'articolo 36 del Regolamento approvato con decreto 30 aprile 1936, n. 1138 ».

SOLIANO. Vista la formulazione dell'articolo 10 ed in particolare la tariffa che si prevede per le costruzioni di tipo popolare ed edifici assimilabili, vorrei fare presente l'opportunità di eliminarlo. Con 5 lire a metro quadrato si paga solo la carta per gli atti. E il costo dell'accertamento, dei controlli, dei rilevamenti?

VIZZINI, *Relatore*. Io sono fermo alle decisioni del Comitato ristretto.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La determinazione delle aliquote è avvenuta in seno al Comitato ristretto dove si è svolta una ampia discussione sulla proposta dell'onorevole Vespignani. Si sono tenute presenti le esigenze economiche e sociali e quelle dei comuni.

RAFFAELLI. Faccio notare che 5 lire al metro quadrato danno, per 80 metri quadrati, un totale di 400 lire e le spese del comune sono di 550 lire; per cui direi che al comune non interessa un'imposta il cui gettito è minore della spesa che sostiene.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'imposta esiste già con la tariffa di lire 1,50 invece di 5.

RAFFAELLI. Il comune di Milano ha cancellato tutte le imposte il cui gettito fosse inferiore a mille lire. I comuni non applicano la tariffa dell'1,50. Faccio presente che si cade nel ridicolo.

SCRICCIOLO. Si tratta di fare solo una operazione aritmetica. In effetti non si tratta di 5 lire, perché tutti i comuni applicano le supercontribuzioni; con il che si arriva a 750 lire, e per una casa di tipo medio la spesa è di 600 lire.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siamo partiti da un testo molto diverso ed a questo siamo giunti dopo lunga discussione, per cui ora prego di non insistere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Botta di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 10 risulta così formulato:

« L'aliquota dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione dovuta in abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle previste dall'articolo 1609 del codice civile, di cui all'articolo 39 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è elevata per ogni metro quadrato di superficie secondo la seguente tariffa:

- costruzioni di tipo popolare ed edifici assimilabili a quelli di abitazione lire 5
- costruzioni di tipo medio » 20
- costruzioni di lusso » 40 ».

A tal fine devesi far riferimento alla classificazione adottata da ciascun comune a norma dell'articolo 36 del regolamento approvato con decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 11 e 11-bis, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 11.

L'articolo 1 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina è la seguente:

vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte;

bovini: altri animali vivi della specie bovina.

Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini.

Per tutti gli animali della specie bovina è abolito il sistema di tassazione "a capo" ».

(È approvato).

ART. 11-bis.

La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per i bovini: vitello, bovino adulto ».
(*E approvato*).

Come i colleghi ricorderanno, gli articoli 12 e 13 hanno costituito oggetto di stralcio da parte dell'Assemblea.

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Tutti gli abbonamenti alle imposte di consumo cessano alla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge il termine di cui al primo comma dell'articolo 135 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, per la denuncia scritta dei generi imponibili giacenti nei locali di commercio e di deposito, è fissato in giorni venti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'obbligo della suindicata denuncia sussiste anche per gli esercenti abbonati ai sensi delle precedenti disposizioni.

In sede di prima applicazione della presente legge i comuni disporranno il pagamento entro l'anno in rate mensili dell'imposta di consumo sui generi giacenti nei locali di commercio e deposito

Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

Il Relatore propone il seguente emendamento in articolo aggiuntivo:

« All'articolo 79 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti, fra il primo ed il secondo comma, i seguenti commi:

Le norme per assicurare la stabilità dell'impiego nel caso di cambiamento di gestione e per disciplinare la cessazione del rapporto saranno stabilite dal Regolamento.

In ogni caso il licenziamento del personale dipendente dagli appaltatori e dai comuni ai sensi della legge 31 gennaio 1947, n. 135, potrà essere disposto solo per comprovati e fondati motivi ».

MATARRESE. Nello spirito siamo tutti d'accordo, ma temiamo che la lettera tradisca lo spirito.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'emendamento in articolo aggiuntivo. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei Comitati provinciali dei prezzi di cui all'articolo 2 debbono pervenire al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro sessanta giorni dalla stessa data il Ministro delle finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 2. In base a tale decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.

Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 15-bis:

ART. 15-bis.

Per gli appalti in corso all'entrata in vigore della presente legge sul maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1 è dovuto all'appaltatore l'aggio di riscossione nella misura del 3 per cento.

Per il maggior provento derivante dal disposto di cui all'articolo 10 della presente legge si applicano le norme di cui agli articoli 25, 26 e 27 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Lo pongo in votazione.
(*E approvato*).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO